C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 28 giugno 2018 - n. XI/283
Criteri per l'assegnazione di incentivi attraverso bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati a favore di soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2: «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12: «Legge per il governo del territorio» e s.m.i.;

Vista la l.r. 28 novembre 2014, n. 31: «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradati» e s.m.i.;

Richiamato l'art. 174 del Trattato Ce relativo alla politica dell'Unione in materia ambientale, la quale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

Richiamata la Comunicazione (UE) n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare:

- punto 2 «*Nozione di impresa e di attività economica*»;
- punto 2.2. «*Esercizio dei pubblici poteri*», ed in particolare il paragrafo 17;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato, ed in particolare l'art. 45 «*Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati*»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n.115 che ha emanato il «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «*Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006*»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- 31 maggio 2016, n. 5248 avente ad oggetto: «Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21bis l.r. 26/2003 – Incentivi per la bonifica di siti contaminati);
- 11 giugno 2018, n. 207 avente ad oggetto: «Misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio (art. 4, comma 2. l.r. 31/2014)»;

Richiamato in particolare l'art. 21ter della l.r. 26/2003 (Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati), il quale prevede che. «*La Giunta regionale, al fine di promuovere l'avvio di processi di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili dell'inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell'articolo 245 dello stesso decreto legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.*»;

Dato atto che:

- l'esecuzione del Piano della caratterizzazione consente di conoscere in modo esaustivo lo stato qualitativo del sito dal punto di vista ambientale, e quindi di disporre di quegli elementi che orientino le scelte di recupero dell'area;
- lo studio di fattibilità urbanistico-edilizio consente di individuare sulla base delle informazioni sulla qualità delle matrici ambientali interessate le strategie di sviluppo territoriale sostenibile;

Dato atto altresì che la caratterizzazione e lo studio di fattibilità, costituiscono i presupposti necessari e propedeutici alla riqualificazione delle aree già potenzialmente contaminate, quale occasione di miglioramento del livello di qualità della vita di porzioni di territorio, sottraendole a fenomeni di dismissione, abbandono e degrado, nonché per la conoscenza e l`ottimizzazione dell'eventuale bonifica del sito;

Ritenuto per quanto sopra di incentivare le attività predette attraverso bando di finanziamento per la redazione del Piano della caratterizzazione e della sua esecuzione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs 152/2006 e della redazione dello Studio di fattibilità Urbanistico-edilizia;

Dato atto che

- i destinatari dei contributi di cui al presente provvedimento sono i Comuni non responsabili della contaminazione o che agiscono d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D.lgs. 152/06 e soggetti proprietari dell'area potenzialmente contaminata e da rigenerare, non responsabili della contaminazione;
- per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate (esclusi i comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006), gli incentivi sono concessi ed erogati nel rispetto degli artt. da 1 a 12 e ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 651/2014 «Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati», in particolare:
- tali incentivi non possono essere concessi ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a:
  - imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
    - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - imprese in difficoltà, rientranti in una delle situazioni seguenti individuate all'art. 2, par. 18, del Reg. (UE) 651/2014:
    - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette an-

ni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

– nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

– qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

– qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

– nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

• il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e

• il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

• tali incentivi non possono essere erogati, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a:

– imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;

– imprese che al momento del pagamento del contributo non presentano una sede legale o operativa in regione Lombardia;

– le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono ammessi alla misura di incentivazione rientrando la stessa tra gli aiuti per la tutela dell'ambiente, fatte salve le categorie sopra riportate;

– il beneficiario non potrà ricevere altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sugli stessi costi ammissibili di cui si chiede il finanziamento (divieto di cumulo);

Dato atto che a seguito dell'approvazione della presente DGR e a seguito dell'approvazione del bando di finanziamento si provvederà alla comunicazione mediante il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (SANI) ai sensi del reg. 651/2014 per l'attivazione della misura di aiuto;

Ritenuto:

• di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg.(UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

• di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;

• di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

Acquisito nella seduta del 19 giugno 2018 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Vista la d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6642 relativa alla semplificazione dei bandi regionali;

Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per l'assegnazione di incentivi finanziari a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia» in attuazione dell'art. 21ter della l.r. 26/2003, come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto:

• di determinare la dotazione finanziaria complessiva del bando nell'importo di € 500.000,00 e che tale spesa è imputata nel Bilancio regionale al programma 9.01 «Difesa del suolo» sul capitolo di spesa 9.01.203.11502 (ecotassa) a valere sull'anno 2018 - (capitolo d'entrata connesso 1.0101.59.4144) anche attraverso l'eventuale nuova istituzione di idonei capitoli ai fini dell'adeguamento al Piano dei Conti;

• di stabilire che le attività oggetto dei presenti criteri potranno essere oggetto di rifinanziamento anche negli anni successivi in base alle disponibilità di bilancio;

Atteso che la presente deliberazione rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area territoriale 0901 «Difesa del Suolo» - Risultato 245b «Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i «Criteri per l'assegnazione di incentivi finanziari a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia» in attuazione dell'art. 21ter della l.r. 26/2003, come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

• i destinatari dei contributi di cui al presente provvedimento sono i Comuni non responsabili della contaminazione o che agiscono d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D.lgs. 152/06 e soggetti proprietari dell'area potenzialmente contaminata e da rigenerare, non responsabili della contaminazione;

• per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate (esclusi i comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006), gli incentivi sono concessi nel rispetto degli artt. da 1 a 12 e ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 651/2014 «Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati»;

3. di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente d.g.r. e a seguito dell'approvazione del bando di finanziamento si provvederà alla comunicazione mediante il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (SANI) ai sensi del reg. 651/2014 per l'attivazione della misura di aiuto da parte della U.O. competente;

4. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;

5. di dare atto che gli oneri finanziari trovano copertura per l'importo di € 500.000,00 e che tale spesa è imputata nel Bilancio regionale al programma 9.01 «Difesa del suolo» sul capitolo di spesa 9.01.203.11502 (ecotassa) a valere sull'anno 2018 - (capitolo d'entrata connesso 1.0101.59.4144) anche attraverso l'eventuale nuova istituzione di idonei capitoli ai fini dell'adeguamento al Piano dei Conti;

6. di stabilire che le attività oggetto dei presenti criteri potranno essere oggetto di rifinanziamento anche negli anni successivi in base alle disponibilità di bilancio;

7. di demandare al dirigente della Struttura Bonifiche l'emanazione del provvedimento di approvazione del «Bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia», e dei relativi allegati nonché dei criteri per l'applicazione del Reg.(UE) n. 651/2014;

8. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

SCHEDA A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ATTRAVERSO BANDO DI FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DEI PROCESSI DI BONIFICA E DI RIGENERAZIONE DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NON RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE, PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ URBANISTICO-EDILIZIA
FINALITÀ	Il bando, con la finalità di promuovere l'avvio dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, incentiva economicamente la redazione di Piani di Caratterizzazione e loro esecuzione e di Studi di fattibilità urbanistico-edilizia, necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.
R.A. DEL PRS X LGS.	Area territoriale 0901 "Difesa del Suolo". Risultato 245b "Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati"
SOGGETTI BENEFICIARI	I destinatari dei contributi di cui al presente provvedimento sono i Comuni non responsabili della contaminazione o che agiscono d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D. lgs. 152/06 e soggetti proprietari dell'area potenzialmente contaminata e da rigenerare, non responsabili della contaminazione.
SOGGETTI DESTINATARI	-
SOGGETTO GESTORE	-
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a 500.000,00 euro.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Fondi del Bilancio regionale disponibili al programma 9.01 "Difesa del suolo" sul capitolo di spesa 9.01.203.11502 (ecotassa).

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	L'importo massimo riconosciuto per ciascuna attività, finanziato tramite fondo regionale, è limitato e non potrà essere superiore alla cifra stabilita, come di seguito specificato: - 50.000 € per la redazione del Piano di caratterizzazione o integrazione/aggiornamento dello stesso; - 100.000 € per l'esecuzione del Piano di caratterizzazione; - 25.000 € per la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia ed erogabile in percentuale massima secondo la tipologia di soggetto beneficiario: - 100% al soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate; - 50% al soggetto privato proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate; - 100% al comune che intervenga d'ufficio. L'importo erogato sarà da restituire senza interessi a seguito dell'avvenuta riqualificazione urbanistica dell'area.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i soggetti pubblici e privati proprietari che esercitano attività economica o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate (esclusi i comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006), gli incentivi sono concessi ed erogati nel rispetto degli artt. da 1 a 12 e ai sensi dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 651/2014 "Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati". Il beneficiario non potrà ricevere altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sugli stessi costi ammissibili di cui si chiede il finanziamento (divieto di cumulo).
INTERVENTI AMMISSIBILI	Gli interventi ammissibili sono: - redazione o integrazione/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione (ai sensi dell'art. 242, comma 3 Titolo V parte IV del d. lgs. 152/06);

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	- esecuzione del Piano di Caratterizzazione; - redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia - anche ai sensi della D.G.R. n. X/5248 del 31.05.2016 "Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)". Con il bando non possono essere oggetto di incentivi: - le attività di redazione o integrazione/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione, l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione e la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia già eseguite e completate alla data di pubblicazione del seguente bando sul BURL; - le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica dei siti contaminati rientranti nelle disposizioni di finanziamento di cui al R.R. 2/12; - i siti inseriti nella perimetrazione dei SIN. L'ambito oggetto di incentivazione deve necessariamente ricadere all'interno del territorio della Regione Lombardia. Il termine massimo in cui le attività dovranno essere concluse è stabilito in: - mesi sei dalla data di impegno finanziario per la redazione o integrazione/aggiornamento del Piano di Caratterizzazione (ai sensi dell'art. 242, comma 3 Titolo V parte IV del d. lgs. 152/06); - anni uno dalla data di impegno finanziario per l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione; - mesi sei dalla data di impegno finanziario per la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia - anche ai sensi della D.G.R. n. X/5248 del 31.05.2016 "Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)". L'eventuale proroga dei tempi per l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione potrà essere concessa, dietro motivata richiesta, per un periodo non superiore a 6 mesi dal termine sopra indicato.
SPESE AMMISSIBILI	Le spese ammissibili e oggetto di incentivi sono il costo relativo alla voci di spesa di seguito definite:

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	- per la redazione del Piano di Caratterizzazione sono riferite a quelle per la redazione del Piano stesso; - per l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione corrispondono alle voci di spesa riferite al Quadro economico dell'intervento inserite nel Piano stesso, così come approvato dagli Enti; - per la redazione dello Studio di fattibilità urbanistico-edilizia sono riferite di massima ai contenuti delineati nella D.G.R. n. X/5248 del 31.05.2016.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello per via telematica, suddivisa in tre fasi: la fase di pre-qualifica, la fase di valutazione (a cui accederanno esclusivamente le istanze risultate idonee nella prima fase) e la fase di sorteggio (qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando).
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande dovranno essere presentate on-line collegandosi al sistema informativo raggiungibile all'indirizzo web www.SiAge.regione.lombardia.it /www.bandi.regione.lombardia.it. Il processo di valutazione delle domande si articolerà in tre fasi: - pre-qualifica: fase selettiva automatica relativa all'ammissibilità del soggetto, all'ammissibilità della richiesta, alla correttezza delle modalità di presentazione della domanda e alla completezza documentale; - valutazione: fase valutativa a cui accederanno esclusivamente le istanze risultate idonee nella fase di pre-qualifca; - sorteggio: qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, le risorse vengono assegnate mediante sorteggio, sino all'avvenuto esaurimento dei fondi messi a disposizione. Le fasi di pre-qualifica e di sorteggio seguono la procedura automatica prevista dalla D.G.R. n. 5500 del 02.08.2016 (ai sensi della l.r. 14/2016). La fase di valutazione delle domande verrà eseguita da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con provvedimento del Dirigente della Struttura regionale responsabile.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	Il procedimento valutativo delle domande di incentivo si concluderà con l'approvazione della graduatoria e l'impegno delle risorse finanziarie, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Concluso il processo istruttorio, il Responsabile del procedimento approva con decreto dirigenziale la graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili, di quelle ammissibili ma non finanziabili e delle domande formalmente non ammissibili. Il decreto viene trasmesso a tutti i soggetti partecipanti. I beneficiari dovranno rispondere per accettazione tramite l'applicativo SiAge, a pena di esclusione, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di cui sopra. Il mancato invio dell'atto di accettazione entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità e finanziabilità determina l'esclusione dell'istanza. In tal caso, si procederà all'assegnazione del contributo regionale all'istanza che risulta, in graduatoria, prima tra quelle ammissibili ma non finanziabili. Nel caso in cui le risorse regionali disponibili non fossero sufficienti per finanziare interamente l'ultima delle istanze ammesse e finanziabili, si procederà ad inviare la richiesta di interesse al soggetto beneficiario che dovrà attestare, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria disponibilità ad accettare il contributo parziale, con possibile scorrimento della graduatoria. L'erogazione degli incentivi avverrà in un'unica soluzione a seguito di caricamento da parte del beneficiario sulla piattaforma SiAge della comunicazione del termine dell'attività e della documentazione attestante i costi effettivamente sostenute mediante la trasmissione di:

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	- soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate e comune che intervenga d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006: determina di assunzione di impegno, fattura o parcella e documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento; - soggetto privato proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate: fattura e documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento.